Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 aprile 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 10 APRILE 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° aprile 1941-XIX di titoli rappresentanti obbligazioni 5 per cento di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione).

(1405)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 aprile 1941-XIX, n. 194.
Dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio metropolitano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio metropolitano dello Stato a oriente del corso del fiume Tagliamento, dalla foce a Tolmezzo, e della linea d'aria da Tolmezzo a Monte Zemula e quello del presidio di Zara, è dichiarato in stato di guerra a decorrere dall'ora 0 del 6 aprile 1941-XIX.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di losservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 195.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Elisabetta, in frazione Due Cossani, comune di Dumenza (Varese).

N. 195. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 30 marzo 1934-XII integrato con successivo decreto in data 3 settembre 1940-XVIII relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Elisabetta, in frazione Due Cossani, comune di Dumenza (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 196.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di S. Nicolò, in frazione Avasinis del comune di Trasaghis (Udine).

N. 196. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Udine in data 16 dicembre 1939-XVIII relativo alla erezione della parrocchia di S. Nicolò, nella Chiesa dallo stesso titolo, in frazione Avasinis del comune di Trasaghis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 197.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Orazione e Buona Morte, in Vallecorta (Frosinone).

N. 197. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Orazione e Buona Morte, in Vallecorta (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 198.
Modificazione del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1475, concernente la soppressione delle Fabbricerie di n. 97 Chiese in provincia di Udine.

N. 198. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno viene provveduto alla modificazione del R. decreto 17 settembre 1940, n. 1475, concernente la soppressione delle fabbricerie di n. 97 Chiese in provincia di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 199.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 6 Chiese in provincia di Imperia.

N. 199. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 6 Chiese in provincia di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1941-XIX

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Regificazione del Liceo-ginnasio pareggiato di Crotone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il Liceo-ginnasio pareggiato di Crotone è convertito in Regio. Esso funzionerà con due corsi liceali, due corsi ginnasiali superiori a due corsi ginnasiali inferiori, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
15 cattedre di ruolo *A*;
6 cattedre di ruolo *B*: salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940, n. 899;
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
4 posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1941-XIX.
Registro 4 *Educazione nazionale, foglio* 198.

(1268)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Barletta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, il Liceo classico pareggiato di Barletta è convertito in Regio. Esso formerà un unico istituto col Ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:
1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX.
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 199.

(1269)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Imola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, il Liceo classico pareggiato di Imola è convertito in Regio. Esso formerà un unico istituto col Ginnasio governativo, ed avrà il seguente organico:
1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
5 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX.
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 200.

(1270)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Pordenone di un Regio liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Pordenone un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A;*
1 cattedra di ruolo *B.*

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 195.

(1247)

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII.
Istituzione nel comune di Siena di un Regio liceo scientifico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, è istituito nel comune di Siena un Regio liceo scientifico ad unico corso, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
6 cattedre di ruolo *A*;
1 cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 196.

(1248)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 6 aprile 1941-XIX.

Determinazione in zona delle operazioni di tutto il territorio del Regno d'Albania.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 9 giugno 1940-XVIII, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania, relativo alle norme da osservare in caso di guerra nel territorio del Regno d'Albania;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 346, pure pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania con il quale fu ordinata l'applicazione della legge di guerra nel territorio del Regno d'Albania;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il Nostro bando del 28 ottobre 1940-XVIII che determina la zona delle operazioni nel territorio del Regno d'Albania;

Visto il decreto luogotenenziale del 6 aprile 1941-XIX, n. 73, che dichiara in stato di guerra il territorio del Regno d'Albania non dichiarato in stato di guerra con il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1940-XVIII, n. 448;

Ritenuta la necessità di determinare zona delle operazioni anche il restante territorio del Regno d'Albania, non ancora determinato zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

Fermo quanto è disposto dal Nostro bando 28 ottobre 1940-XVIII, che determina la zona delle operazioni nel territorio del Regno d'Albania, è altresì determinata zona delle operazioni il restante territorio dello stesso Regno.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania, e, a ogni altro fine, dalle ore 0 del 6 aprile 1941-XIX.

Il presente bando è anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 6 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1404)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 6 aprile 1941-XIX.

Determinazione della zona delle operazioni nel territorio metropolitano.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visti gli articoli 15, 17, 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto n. 194 del 4 aprile 1941-XIX che dichiara in stato di guerra parte del territorio dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare zona delle operazioni i territori dichiarati in stato di guerra col suindicato Regio decreto;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio metropolitano dello Stato a oriente del corso del fiume Tagliamento, dalla foce a Tolmezzo, e dalla linea d'aria da Tolmezzo a Monte Zemula, e quello del presidio di Zara, sono zona delle operazioni a decorrere dalle ore 0 del 6 aprile 1941-XIX.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a ogni altro fine, dalle ore 0 del 6 aprile 1941-XIX.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 6 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1403)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1941-XIX.

Riconoscimento e conferma del diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Garda ai signori Antonio, Bernardo e Giacomo Martinelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Esaminati gli atti relativi al possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole vantato dai signori Antonio Bernardo e Giacomo Martinelli nel tratto di spiaggia del lago di Garda, prospiciente al fondo di loro proprietà, in contrada Sè del comune di Limone sul Garda;

Ritenuto che i documenti acquisiti alla pratica possono costituire legittima fonte di prova dell'esistenza di una tempestiva domanda e del decreto prefettizio di riconoscimento, omesso a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, andati smarriti, e ritenuto pure che nel caso in esame possa rinvenirsi una causa di forza maggiore che rende ammissibile la prova anzidetta sull'esistenza degli atti andati perduti;

Considerato che dall'esame della documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del

predetto diritto esclusivo di pesca i fratelli Antonio, Bernardo e Giacomo Martinelli fu Pietro;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione 1ª del 26 novembre 1940-XIX;

Decreta:

È riconosciuto e confermato a favore dei fratelli Antonio, Bernardo e Giacomo Martinelli fu Pietro il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nel tratto di spiaggia del lago di Garda, prospiciente il fondo di loro proprietà in contrada Valle di Sè, col numero di mappa 393, in comune di Limone sul Garda e confinante col fondo dei conti Bettoni e col fondo del sig. Fava Felice.
Il diritto esclusivo di pesca si estende per un tratto di metri cinque dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1313)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 gennaio 1941-XIX.
Conferma al comune di Lazise del diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Esaminati gli atti relativi al possesso del diritto esclusivo di pesca su un tratto del lago di Garda prospicente l'abitato di Lazise;
Ritenuto che i documenti acquisiti alla pratica possono costituire legittima fonte di prova dell'esito di una tempestiva domanda del comune di Lazise e di un decreto prefettizio di riconoscimento, emesso a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, andati smarriti, e ritenuto pure che, nel caso in esame possa rinvenirsi una causa di forza maggiore che rende ammissibile la prova anzidetta sull'esistenza degli atti andati perduti;
Considerato che dalla documentazione è risultato che il predetto comune di Lazise attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 26 novembre 1940-XIX;

Decreta:

E' riconosciuto e confermato a favore del comune di Lazise il possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del lago di Garda, prospicente l'abitato del Comune medesimo, compreso fra le mura di cinta a nord e quelle a sud per una profondità frontale di metri 18, pari a 12 passi dalla riva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1310)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1941-XIX.
Mobilitazione civile dell'Ospedale civico « Piemonte » di Messina.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'educazione nazionale;

Decreta:

L'Ospedale civico « Piemonte » di Messina è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.
Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1941-XIX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 292.

(1356)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 marzo 1941-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato tecnico corporativo dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali;
Visto il proprio decreto 1° ottobre 1939-XVII, che modifica la costituzione del suindicato Comitato;
Visto il proprio decreto 24 agosto 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale dott. Roberto Roversi cessa di far parte della Corporazione dei prodotti tessili;

Decreta:

Art. 1.

Il Consigliere nazionale Giuseppe Caliceti, consigliere effettivo in seno alla Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali, in sostituzione del dott. Roberto Roversi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1350)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 marzo 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Ragusa). Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare di Casarano (Lecce) e del « Credito popolare di piccoli prestiti Luigi Moccaldi », con sede in Pagani (Salerno). Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano (Frosinone) e della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna. Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Camastra, con sede in Naro (Agrigento) e del Credito agrario « San Demetrio » di Mosorrofa con sede in Reggio Calabria. Sostituzione dei sindaci della Cassa rurale di prestiti di Cernizza Goriziana (Gorizia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, con sede in Chiaramonte Gulfi (Ragusa), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato, di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Casarano, società anonima cooperativa con sede in Casarano (Lecce) ed al « Credito popolare di piccoli prestiti Luigi Moccaldi », azienda individuale con sede in Pagani (Salerno), e di sottoporre tali aziende alla procedura speciale di liquidazione prevista dal dal titolo VII, capo III, del medesimo Regio decreto-legge; di sostituire alla procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale ed artigiana « San Giovanni Battista » di Ceccano, con sede in Ceccano (Frosinone), e della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, con sede in Enna, la predetta procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge;

Considerata altresì l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Camastra, con sede in Naro (Agrigento), e del Credito agrario « San Demetrio » di Mosorrofa, con sede in Reggio Calabria, nonchè dei sindaci della Cassa rurale di prestiti di Cernizza Goriziana, con sede in Cernizza Goriziana (Gorizia), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

1) Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, con sede in Chiaramonte Gulfi (Ragusa) sono sciolti;

2) E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Casarano, società anonima cooperativa con sede in Casarano (Lecce) ed al « Credito popolare di piccoli prestiti Luigi Moccaldi » azienda individuale con sede in Pagani (Salerno) e le aziende stesse sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

3) E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano, con sede in Ceccano (Frosinone), ed alla Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, con sede in Enna, e la procedura di liquidazione ordinaria delle aziende stesse è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

4) Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

l'avv. Giuseppe Rindone fu Salvatore, per la Cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Camastra, con sede in Naro (Agrigento);

il dott. rag. Paolo Rausei fu Michele, per il Credito agrario « San Demetrio » di Mosorrofa, con sede in Reggio Calabria;

5) Sono nominati sindaci della Cassa rurale di prestiti di Cernizza Goriziana, con sede in Cernizza Goriziana (Gorizia), in sostituzione degli attuali sindaci, i signori Giovanni Codris fu Luigi, Tullio Panzeri di Romeo e dott. Francesco Paolo Bevilacqua fu Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1305)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 aprile 1941-XIX.

Conferma in carica del presidente e nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze; conferma in carica del vice presidente e nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino; nomina di quattro consiglieri di amministrazione e di tre revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze; dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

1) Il cav. di gr. cr. avv. Alfredo Bruchi, Consigliere nazionale, è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, per il biennio 1941-42.

Il dott. cav. Corradino Garofoli è nominato sindaco effettivo ed il gr. uff. prof. Pietro Fantechi è nominato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

2) Il gr. uff. rag. Alfredo Longo, Consigliere nazionale, è confermato vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte con sede in Torino.

Il cav. dott. Carlo Capello è nominato sindaco effettivo ed il comm. Dario Baldini è nominato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

3) Il dott. Domenico Cabella, il dott. Giovanni Corda, l'avv. Francesco Deriu ed il comm. Arrigo Marongiu sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

Il comm. rag. Celestino Manca, il cav. rag. Giuseppe Mariani e il comm. dott. Mario Romanelli sono nominati revisori dei conti dell'anzidetto Istituto.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

(1304)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1941-XIX.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1939-XVII, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1941-XIX, con il quale vennero introdotte variazioni nello stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni al bilancio stesso;

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Senatore dott. Pietro Lissia, Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

In aumento:

Cap. n. 5 (Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.) . . . . L. 35.000

In diminuzione:

Cap. n. 1 (Retribuzioni ed assegni al personale, ecc.) . . . . L. 35.000

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Vendita Elettroisolanti e Affini, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Anonima Vendita Elettroisolanti e Affini, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Anonima Vendita Elettroisolanti e Affini, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Cesare Lozzati.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1941-XIX.
Autorizzazione alla Società Fiduciaria Immobiliare, con sede in Roma, all'esercizio delle proprie attività.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Vista la domanda presentata il 3 marzo 1941-XIX dalla Società Fiduciaria Immobiliare, anonima con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta.

Decreta:

Articolo unico.

La Società Fiduciaria Immobiliare, anonima con sede in Roma, è autorizzata allo esercizio dell'attività di società fiduciarie e di revisione ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939-XVIII, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
PUTZOLU

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1941-XIX.
Nomina del sig. Mario Ivaldi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Senatore dott. Pietro Lissia, Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;
Vista la domanda con la quale il sig. Dante Merli fu Costante, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Ivaldi Mario di Luigi;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Ivaldi è nominato rappresentante del sig. Dante Merli, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1941-XIX.
Cessazione dalla qualità di vettore di emigranti della Compagnia di navigazione « Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur », con sede a Genova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza in data 23 gennaio 1941-XIX con la quale il sequestratario della « Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur » di Marsiglia, con sede anche in Genova, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, del 6 agosto 1940-XVIII, ha chiesto lo svincolo e la restituzione della cauzione prestata a suo tempo presso la Cassa depositi e prestiti per ottenere la patente di vettore di emigranti nel Regno;
Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 dicembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;
Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo dell'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;
Considerato che la Compagnia di navigazione « Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur » di Marsiglia, con sede anche in Genova, ha cessato dalla qualità di vettore di emigranti il 20 settembre 1939;

Determina:

Art. 1.

La Compagnia di navigazione « Societé Générale de Transports Maritimes à Vapeur » di Marsiglia, con sede anche in Genova, ha perduto dal 20 settembre 1939 la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione versata a suo tempo presso la Cassa depositi e prestiti, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopra citato e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge, senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Compagnia di navigazione « Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur » di Marsiglia, con sede anche in Genova, salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi, che a tal fine sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda del sequestratario della Compagnia di navigazione, Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur » di Marsiglia, con sede anche in Genova, sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Livorno e Trieste.

Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BENINI

Al Ministero degli affari esteri
Direzione generale degli italiani all'estero. — Roma

Il sottoscritto Consigliere nazionale, nominato sequestratario della « Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur », sede di Genova, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, del 6 agosto 1940, espone quanto segue:

La predetta Società ha compiuto l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione col suo piroscafo Florida il quale partì da Genova il 22 agosto 1939, e arrivò a Buenos Ajres, sbarcandovi emigranti, alla fine del settembre dello scorso anno.

Da tale data la Società stessa non si è più avvalsa della sua patente di vettore per il trasporto degli emigranti.

Il sottoscritto chiede, pertanto, la restituzione della cauzione esistente presso la Cassa depositi e prestiti in titoli di Stato, dei quali allega alla presente la distinta. Si permette, inoltre far presente la necessità che la relativa ordinanza venga emessa con la massima sollecitudine possibile, dovendo la Società fare fronte ad urgenti impegni, fra i quali va messo in prima linea quello del pagamento degli stipendi agli impiegati, che sono in numero di 21, tutti italiani e fascisti, e che non percepiscono alcun compenso dal mese di ottobre, per mancanza di fondi.

Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

Il sequestratario
Cons. naz. dott. ANDREA CILENTO

Distinta dei titoli di Stato depositati presso la Cassa depositi e prestiti dalla « Société Générale de transports maritimes à vapeur », sede di Genova, per la cauzione relativa alla patente di vettore per il trasporto di emigranti.

Pol. n. 5332	Red. It.	3,50 %	Cap. nom.	L.	180.000
Pol. n. 11327	» »	3,50 %	» »	»	251.500
Pol n. 5353	» »	3,50 %	» »	»	20.000
Pol. n. 54[illegible]10	» »	5 %	» »	»	19.100
Pol. n. 5068	» »	3,50 %	» »	»	100
Pol. n. 54417	» »	5 %	» »	»	600
			Totale Cap. nom.	L.	471.300

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1941-XIX.
Conferimento di poteri speciali al commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 10 luglio 1939-XVII, col quale la Società cooperativa « Consorzio agrario cooperativo di Lodi Milano e Pavia » è stata dichiarata trasformata in ente morale e ripartita nei Consorzi agrari provinciali per le provincie di Como, Milano e Pavia agli effetti del citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, e successiva modificazione;

Visto il decreto 30 ottobre 1939-XVIII con il quale all'Amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Milano veniva preposto in qualità di commissario governativo il comm. dott. Giuseppe Alberto Canello;

Considerate le difficoltà che nell'attuale stato di emergenza si frappongono per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti;

Decreta:

Al commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Milano, comm. dott. Giuseppe Alberto Canello, vengono conferiti i poteri dell'assemblea generale dei partecipanti sia per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1940 e di quant'altro è di competenza dell'assemblea, relativamente a detto esercizio, sia per le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto per la riduzione a L. 100 della quota di partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Italiana Liquori Vini Alimentari (S.I.L.V.A.), con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1941-XIX con il quale la Società Italiana Liquori Vini Alimentari (S.I.L.V.A.) fu sottoposta a sindacato;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 25 febbraio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Italiana Liquori Vini Alimentari (S.I.L.V.A.), con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Anonima Controllo Italiano (C.I.S.A.), con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Anonima Controllo Italiano (C.I.S.A.), con sede a Genova;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 9 febbraio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Anonima Controllo Italiano (C.I.S.A.), con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1941-XIX.
Costituzione dei Consorzi provinciali macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Vista la legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1723, contenente disposizioni sulla disciplina del bestiame bovino e suino da macello;

Premesso che, con particolari disposizioni, le Società Anonime Macellai Affini (S.A.M.A.), costituite sotto l'egida della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti zootecnici, sono state incaricate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di provvedere alla distribuzione, mediante acquisti effettuati pel tramite del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, del bestiame da macello e dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, escluse le pelli, occorrenti per l'alimentazione;

Considerata l'opportunità di affidare il compito della distribuzione ai fini dell'approvvigionamento del bestiame da macello e dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, escluse le pelli, ad organismi consortili obbligatori che possano anche coordinare e disciplinare nel campo economico l'attività dei macellatori;

Decreta:

Art. 1.

In ogni Provincia, con sede nel capoluogo, è costituita un'organizzazione obbligatoria tra i commercianti macellatori rappresentati dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici, avente personalità giuridica, denominata « Consorzio provinciale tra macellai per le carni » allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei commercianti e dei consumatori, in base alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla distribuzione del bestiame da macello e dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, escluse le pelli.

In particolare detti Consorzi provinciali provvedono:

a) al governo del bestiame ricevuto dai raduni, curando tutte le operazioni accessorie;

b) al pagamento di esso per il tramite degli Istituti autorizzati entro i limiti stabiliti;

c) agli accantonamenti delle eccedenze dell'immediato fabbisogno di bestiame e di carni, nonchè dei grassi suini, tenendo un registro di carico e scarico del movimento di tali merci;

d) alla ripartizione fra i macellai del bestiame e delle carni in base alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) all'approvvigionamento dei centri di consumo con forme di conferimento diverse da quelle dei raduni, in base alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) a sospendere le assegnazioni di bestiame e di carni nei confronti dei macellai inadempienti ai loro impegni finanziari verso il Consorzio.

Art. 2.

I predetti Consorzi sono riuniti in una « Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni » avente personalità giuridica propria.

L'Associazione, che ha sede in Roma, ha il compito, in base alle disposizioni del Ministero di coordinare e disciplinare, nel campo economico, l'attività dei Consorzi provinciali, nonchè di provvedere all'approvvigionamento dei vari centri di consumo del bestiame e delle carni nel limite dei contingenti stabiliti dal Ministero predetto.

In particolare l'Associazione:

a) cura il ritiro e lo smistamento del bestiame e delle carni conferite alle organizzazioni economiche dei produttori;

b) indirizza, coordina e vigila l'attività dei Consorzi provinciali per armonizzarla, nell'interesse generale, alle esigenze dell'alimentazione nazionale;

c) controlla l'andamento economico-finanziario ed amministrativo dei Consorzi predetti.

Art. 3.

L'Associazione ed i Consorzi agiscono sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Confederazione fascista dei commercianti vigila ed assiste i predetti enti nel loro funzionamento.

Art. 4.

Sono organi dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni;

a) la Presidenza;
b) il Comitato direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

La Presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e designati rispettivamente dalla Confederazione fascista dei commercianti e dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, provvede a dare esecuzione alle disposizioni che impartirà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, convoca e presiede il Comitato direttivo e la Giunta esecutiva, attuandone le deliberazioni, sovraintende alla gestione ed alla attività dell'Associazione.

Nei casi di urgente ed assoluta necessità il presidente può agire con i poteri della Giunta esecutiva e le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Giunta nella sua prima riunione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Fanno parte del Comitato direttivo:

1) il presidente;
2) il vice presidente;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
5) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici;

7) un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare;

8) 15 rappresentanti dei Consorzi provinciali di cui all'art. 1 designati dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Il Comitato direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 7.

Spetta al Comitato direttivo di deliberare su tutto quanto interessa, in linea di massima, sotto l'aspetto tecnico, amministrativo ed organizzativo, economico e finanziario, l'attività dell'Associazione ed il raggiungimento delle finalità con particolare riguardo alle esigenze del più efficace coordinamento dell'azione propria e di quella dei Consorzi associati.

Esso inoltre delibera:

a) sul regolamento, per la gestione, per l'organizzazione dei servizi e per il personale dell'Associazione, che diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) sul rendiconto della gestione annuale da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) sulle direttive da impartire, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i regolamenti di gestione dei Consorzi provinciali di cui all'art. 16 lettera a).

Art. 8.

La Giunta esecutiva, composta del presidente, del vice presidente e dei rappresentanti di cui ai punti 3, 4 e 6 del precedente art. 6 esercita, nei casi di urgenza, le funzioni demandate al Comitato direttivo.

Essa inoltre:

a) delibera sui particolari problemi tecnici, amministrativi ed organizzativi, economici e finanziari;

b) delibera su tutte le operazioni finanziarie ed economiche dell'Associazione sottoponendo alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quelle eccedenti la ordinaria amministrazione, che importino una spesa di oltre 20.000 (ventimila) lire e quelle che impegnino per oltre tre esercizi il bilancio dell'associazione;

c) provvede, sentite le Unioni provinciali della Confederazione fascista dei commercianti, alla nomina, destinazione, trasferimento e licenziamento dei direttori dei Consorzi provinciali;

d) esamina ed approva i regolamenti interni dei vari servizi.

La Giunta esecutiva deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

Art. 9.

Nelle adunanze del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva possono essere sentiti esperti in materia di bestiame, facenti o meno parte della stessa Associazione, di volta in volta, convocati dal presidente.

Art. 10.

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione è composto da tre membri rappresentanti rispettivamente il Ministero della agricoltura e delle foreste, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.

I sindaci sono nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Il direttore dell'associazione è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Confederazione fascista dei commercianti ed esercita le funzioni di segretario del Comitato direttivo e della giunta esecutiva.

Art. 12.

I verbali delle adunanze degli Organi dell'Associazione debbono essere trasmessi in copia, entro otto giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 13.

Sono Organi dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni:

1) la Presidenza;

2) la Commissione direttiva;

3) il Collegio dei sindaci.

Art. 14.

La Presidenza dei Consorzi provinciali è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati entrambi dai prefetti delle Provincie interessate e designati rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti e dei lavoratori del commercio, in base alle direttive delle loro Confederazioni.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, provvede a dare esecuzione alle disposizioni che impartisce il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Associazione nazionale, convoca e presiede la Commissione direttiva, attuandone le deliberazioni, sovraintende alla gestione ed alla attività del Consorzio.

Nei casi di urgente ed assoluta necessità, il presidente può agire con i poteri della Commissione direttiva e le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Commissione nella sua prima riunione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15.

Fanno parte della Commissione direttiva dei Consorzi provinciali:

1) il presidente;

2) il vice presidente;

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante dell'Unione provinciale dei commercianti;

5) un rappresentante del sindacato provinciale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Nelle adunanze della Commissione direttiva possono essere sentiti esperti in materia di bestiame, facenti o meno parte degli stessi Consorzi, convocati di volta in volta dal presidente.

La Commissione direttiva deve riunirsi almeno sei volte all'anno.

Ha le funzioni di segretario della Commissione direttiva il direttore del Consorzio nominato a termini dell'art. 8 lettera c).

I verbali delle adunanze della Commissione direttiva debbono essere trasmessi in copia, entro otto giorni dall'adunanza, all'Associazione nazionale.

Art. 16.

Spetta alla Commissione direttiva di deliberare su tutto quanto interessa sotto ogni aspetto tecnico, amministrativo ed organizzativo, economico e finanziario l'attività del Consorzio.

Essa inoltre:

a) delibera, secondo le direttive dell'Associazione nazionale sul regolamento per la gestione, per l'organizzazione dei servizi e per il personale del Consorzio che diventerà esecutivo dopo l'approvazione della stessa Associazione;

b) delibera sul rendiconto per la gestione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Associazione nazionale;

c) delibera su tutte le operazioni finanziarie ed economiche del Consorzio di ordinaria amministrazione, sottoponendo all'approvazione dell'Associazione quelle eccedenti la ordinaria amministrazione;

d) esamina ed approva i regolamenti interni dei vari servizi.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci dei Consorzi provinciali è composto da tre membri rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Unione provinciale fascista dei commercianti ed il Sindacato provinciale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Il primo di detti sindaci è nominato dal Ministero della agricoltura e delle foreste ed i rimanenti due dalle rispettive Organizzazioni sindacali centrali.

Art. 18.

L'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra i macellai per le carni ed i Consorzi provinciali tra i macellai per le carni succedono rispettivamente alla S.A.M.A. centrale ed alle S.A.M.A. provinciali, assumendone, senza limiti, tutte le funzioni, diritti ed obbligazioni, attività e passività, quali risultano al 15 aprile 1941-XIX dall'inventario, dal bilancio e dall'elenco aggiornato degli azionisti debitamente deliberati ed approvati.

Per tale assunzione da parte dei Consorzi provinciali occorre una preventiva deliberazione dell'Associazione nazionale, alla quale dovranno essere trasmessi i documenti di cui al precedente comma.

Art. 19.

Le azioni delle S.A.M.A. centrale e provinciali verranno integralmente rimborsate ai titolari di esse entro il 30 settembre 1941-XIX.

Art. 20.

I terzi potranno proporre eventuali azioni contro l'Associazione nazionale ed i Consorzi provinciali per diritti vantati nei confronti delle soppresse S.A.M.A. centrale e provinciali entro il 30 giugno 1941-XIX e comunque nei limiti delle risultanze dei documenti approvati di cui al precedente art. 18.

Art. 21.

Per la prima attuazione del presente decreto l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni sarà retta da un commissario nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I Consorzi provinciali saranno retti da commissari nominati dai prefetti, sentite le Unioni provinciali fasciste dei commercianti, in base alle direttive della loro Confederazione.

Le delibere commissariali dovranno essere raccolte in apposito libro ed inviate in copia, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Associazione nazionale rispettivamente dalla stessa Associazione e dai Consorzi provinciali.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX.

Il Ministro: TASSINARI

(1379)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1941-XIX.

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del proprio decreto in data 5 aprile 1941-XIX;

Ritenuta l'urgente necessità di procedere alla nomina del Commissario dell'Associazione nazionale di Consorzi provinciali tra macellai per le carni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carlo Bolzoni è nominato commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente la Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922 per l'assistenza giudiziaria

Gli articoli 18 e 19 della Convenzione italo-austriaca del 6 aprile 1922 per l'assistenza giudiziaria sono in vigore fra il Regno d'Italia ed il Land Austria fino alla conclusione di un nuovo accordo sulla materia, fra il Reich germanico e il Regno d'Italia.

(1382)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione riguardante l'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad ebrei, di cui al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

Variazioni all'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939, e successive alle variazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1940, n. 158 dell'8 luglio 1940, n. 238 del 10 ottobre 1940, n. 12 del 16 gennaio 1941.

1) *Casa di cura Villa Bianca.* — Iscritta al n. 21054 del registro Ditte. Individuale di Muggia dott. Attalo fu Angelo, discriminato con provvedimento n. 1298/4498 dell'11 ottobre 1939 - Sede Bologna, via Crociali, 22 - Attività: casa di cura - Personale impiegato n. 29. Il Muggia, dopo aver ceduto l'azienda il 1° gennaio 1940, l'ha ora ripresa dal 1° gennaio 1941.

2) *Finzi Arrigo*. — Iscritta al n. 39386 del registro Ditte. Individuale di Finzi Arrigo di Guido, discriminato con provvedimento n. 2497/6238 del 22 novembre 1940 - Sede: Bologna, via Andalò, 5 - Attività: commercio e lavorazione canapa e derivati - Personale impiegato n. 37. Ha trasferita la propria sede in via Rubbiani n. 1.

3) *Ditta Succ. F.lli Marini*. — Iscritta al n. 36124 del registro Ditte. Individuale di Polacco Marco - Sede: Milano, via Speronari n. 7, filiale in Bologna, via Castiglione n. 1 - Attività: commercio stoffe per mobili, tappeti. Cessata la filiale di Bologna il 19 dicembre 1940.

(1321)

Autorizzazione alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio ad acquistare un fabbricato in Torino

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 30 marzo 1941-XIX è stata autorizzata la Cassa nazionale malattie addetti al commercio ad acquistare in Torino un fabbricato da adibire a sede di quella Direzione compartimentale.

(1398)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « S. Michele al Tagliamento » (Venezia)

Con Regio decreto 21 gennaio 1941-XIX, n. 5422, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo al registro 5, foglio n. 140, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato ampliato, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il comprensorio del Consorzio di bonifica « S. Michele al Tagliamento » in provincia di Venezia, sino a comprendere il territorio costituente il « Bacino imbrifero detto della Roggia dell'ingegnere ».

(1298)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine

Con R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1941-XIX, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 224, il dott. Antonio Volpe è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Udine, in sostituzione del generale Attilio Mombellardo.

(1265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

87ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 1° maggio 1941-XIX, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla estrazione, per il rimborso dal 1° luglio 1941-XIX, di titoli comprendenti n. 19.852 cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale del capitale nominale complessivo di lire 3.970.400.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1941-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(1322)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 aprile 1941-XIX - N. 79

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,625
Id. 3,50% (1902)	71,525
Id. 3,00% Lordo	51,30
Id. 5,00% (1935)	91,90
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,95
Id. Id. 5,00% (1936)	94,075
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,70
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,10
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,80
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,15
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,325

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, in liquidazione, con sede in Casteltermini (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 novembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, con sede nel comune di Casteltermini (Agrigento), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 novembre 1936-XV, con il quale il prof. Edoardo Zaffuto è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto prof. Zaffuto ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Cerami di Melchiorre è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, in liquidazione, avente sede nel comune di Casteltermini (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del prof. Edoardo Zaffuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX.

V. AZZOLINI

(1147)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosora Mergo (Ancona), Savignano di Puglia (Avellino), Noepoli (Potenza) e Isola del Gran Sasso (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Luigi Bernardini fu Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rosora Mergo (Ancona);

2) Il dott. Gaetano Squillante fu Giuseppantonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Savignano di Puglia (Avellino);

3) Il signor Giuseppe Panzardi fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza);

4) Il comm. prof. Giovanni De Plato fu Eugenio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1228)

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, con sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa);

Dispone:

Il cav. avv. Giuseppe Stanislao Boscarino fu Francesco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS. di Gulfi » di Chiaramonte Gulfi, avente sede nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1306)

Nomina del commissario liquidatore della Banca popolare di Casarano, in liquidazione, con sede in Casarano (Lecce)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Casarano, società anonima cooperativa con sede in Casarano (Lecce) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

L'ing. Salvatore De Donatis fu Giovambattista è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Casarano, società anonima cooperativa in liquidazione con sede in Casarano (Lecce), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1307)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del « Credito popolare di piccoli prestiti Luigi Moccaldi », in liquidazione, con sede in Pagani (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al « Credito popolare di piccoli prestiti Luigi Moccaldi » azienda individuale con sede in Pagani (Salerno), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il sig. Luigi Rispoli è nominato commissario liquidatore del « Credito popolare di piccoli prestiti Luigi Moccaldi », azienda individuale con sede in Pagani (Salerno) ed i signori Pierluigi Raffaele Califano, Giovanni Contaldo ed Ennio Tramontano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del Regio

decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1308)

Nomina dei commissari liquidatori della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni », in liquidazione, con sede in Enna e della Cassa rurale « San Giovanni Battista », in liquidazione, con sede in Ceccano (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, con sede nel comune di Enna ed alla Cassa rurale « San Giovani Battista » di Ceccano, con sede nel comune di Ceccano (Frosinone) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria delle aziende stesse con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, o dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933:

1) Il cav. uff. avv. Cesare La Marca di Benedetto, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, avente sede nel comune di Enna;

2) L'avv. Paolo Valchera di Luigi, commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giovanni Battista » di Ceccano, avente sede nel comune di Ceccano (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1309)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i precedenti decreti in data 21 agosto 1940-XVIII, n. 36002, con i quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a 32 posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia al 30 novembre 1938-XVII, e designate le vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che le ostetriche Rosso Caterina, Borgogno Rosa, Merlo Sofia, Brugnoli Maria, Quaglia Margherita, Garello Assunta, Braida Mercede, Gelmi Luigia, Mattiazzo Otta, Gervasi Ida, Baiocchi Maria, Boario Erminia, Saracco Orsola, Bessone Ada, De Mario Maria, Bedulli Eva, Galvagno Agnese, Cossa Margherita, Enria Giuseppina, Pinna Antonia, Sacchi Maria, Palla Iva e Venturini Riccardina, hanno rinunciato rispettivamente alle condotte assegnatele di Cuneo (oltre Stura), Benevagienna, Sambuco Pietraporzio-Argentera, Bastia Mondovì-Roccaciglié, Piozzo, Moretta, Vinadio-Aisone, Brossasco-Venasca, Envie, Manta, Pagno, Bernezzo, Vignolo, Rossana Molle, Valgrana-Montemale, Villar S. Costanzo, Frassino, Roccabruna, Viola, Niella Belbo, Pradleve-Castelmagno, Crissolo;

Vedute le dichiarazioni accettazione di rinuncia e di opzione delle concorrenti interpellate a sensi di legge;

Considerato che l'ostetrica Soncini Silvia, classificata al 25° posto della graduatoria di merito, non ha diritto ad alcuna assegnazione, essendo state coperte da altre concorrenti, che la precedono in classifica, tutte le condotte da lei richieste nella domanda di concorso;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra, le ostetriche Borgogno Rosa, Braida Mercede, Ughetto Anita, De Mario Maria, Galvagno Agnese, Pinna Antonia, Sacchi Maria, Palla Iva, Venturini Riccardina, Busso Teresa, Rapa Elisabetta, Garello Maria, Longo Teresa, Cellario Caterina, Scaglia Maria, Carcioffo Margherita, Marta Margherita, Arduino Giovanna, Ricca Cesa Teresa, Orlando Pierina, Martini Maria, Enrico Alma, Giuffredi Cesarina e Brunengo Giovanna, acquistano il diritto, le prime nove, al trasferimento in sedi precedentemente indicate, e le altre all'assegnazione di una condotta;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 4, 23, 37 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938-XVII, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna in esse indicata:

1. Borgogno Rosa, condotta comunale Cuneo (oltre Stura);
2. Braida Mercede, condotta comunale Benevagienna;
3. Ughetto Anita, condotta consorziale Vinadio-Aisone;
4. De Mario Maria, condotta comunale Moretta;
5. Galvagno Agnese, condotta comunale Bernezzo;
6. Pinna Antonia, condotta consorziale Venasca-Brossasco;
7. Sacchi Maria, condotta consorziale Sambuco Pietraporzio-Argentera;
8. Palla Iva, condotta comunale Manta;
9. Venturini Riccardina, condotta consorziale Bastia Mondovì-Roccaciglie;
10. Busso Teresa, condotta comunale Envie;
11. Rapa Elisabetta, condotta comunale Melle;
12. Garello Maria, condotta comunale Piozzo;
13. Longo Teresa, condotta comunale Frassino;
14. Cellario Caterina, condotta comunale Pagno;
15. Scaglia Maria, condotta comunale Vignolo;
16. Carcioffo Margherita, condotta comunale Rossana;
17. Marta Margherita, condotta comunale Villar S. Costanzo;
18. Arduino Giovanna, condotta consorziale Valgrana-Montemale;
19. Picca Cesa Teresa, condotta comunale Crissolo;
20. Orlando Pierina, condotta comunale Viola;
21. Martini Maria, condotta comunale Roccabruna;
22. Enrico Alma, condotta consorziale Pradleve-Castelmagno;
23. Giuffredi Cesarina, condotta consorziale Feisoglio-Cravanzana;
24. Brunengo Giovanna, condotta comunale Niella Belbo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 12 marzo 1941-XIX

Il Prefetto.

(1267)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.